



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

Segreteria dell'Assemblea legislativa

Al Presidente della
II Commissione assembleare permanente

Al Presidente del
Consiglio delle autonomie locali

Al Presidente del
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

e, p.c.

Al presidente del
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Al Presidente della
Consulta regionale per la famiglia

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di legge regionale n. 271/19, ad iniziativa della Giunta regionale concernente:
"Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione".
Assegnazione

Si assegna alla II Commissione assembleare, in sede referente, la proposta di legge indicata in oggetto, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

La proposta è trasmessa al Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4. Sulla stessa si richiede il parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15.

A tal fine, il testo della proposta della Commissione referente sarà trasmesso direttamente dalla Commissione, non appena approvato.

La suddetta proposta è, inoltre, trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 dello stesso Regolamento.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

Antonio Mastrovincenzo

Firmato digitalmente da

Antonio Mastrovincenzo

Data e ora della firma: 28/02/2019 11:25:34



REGIONE MARCHE

Giunta regionale

Servizio Affari istituzionali e Integrità

Al Presidente del Consiglio -
Assemblea legislativa regionale

Oggetto: Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente:
“Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione”

Si trasmette la proposta di legge concernente: “Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione”, che la Giunta ha deciso di presentare all’Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 179 del 25 febbraio 2019.

Con i migliori saluti.

P.O. Attività relative alla Segreteria della Giunta e
supporto al Segretario generale
(Nadia Giuliani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 236 LEGISLATURA N. Xdelibera
179

PL/BO/ALI Oggetto: Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta
0 TC regionale concernente: "Disposizioni in materia di
 produzione e vendita di pane e loro valorizzazione"

Prot. Segr.
189

Lunedì 25 febbraio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MORENO PIERONI

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI la proposta di legge regionale recante: "Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione" e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposti dalla P.F. Produzione legislativa;

RITENUTO, per i motivi riportati nella relazione che accompagna la suddetta proposta, di presentarla al Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione;

VISTO l'articolo 30, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione" unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato A) e alla scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Allegato B).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldo)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La P.F. Produzione legislativa ha redatto, d'intesa con il Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, l'allegata proposta di legge regionale.

I motivi che hanno portato alla redazione della proposta di legge si possono desumere dalla relazione illustrativa che l'accompagna.

In merito alla suddetta proposta si è tenuta, in data 6 novembre 2018, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

Alla proposta è allegata la scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31.

Il Dirigente della P.F.
Produzione legislativa
(Antonella Noddi)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio
Attività produttive, lavoro e istruzione

**IL SEGRETARIO
GENERALE**

(Dott.ssa Deborah Giraldi)

La presente deliberazione si compone di n. 17 pagine, di cui n. 14 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

**Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente:
"Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione".**

Signori Consiglieri,

il pane è da sempre uno degli alimenti centrali della cultura alimentare italiana; ciò che oggi è cambiato rispetto al passato è la possibilità per il consumatore di scegliere tra una variegata offerta di prodotti, artigianali o industriali, profondamente diversi per i metodi di produzione e di conservazione: si può scegliere tra prodotto fresco o surgelato e cotto, tra prodotti lavorati e venduti in giornata o altri con lunghi tempi di conservazione.

La varietà di scelta diventa libertà di scelta solo quando il consumatore è messo in grado di conoscere le differenze fra le alternative proposte. A oggi il panorama legislativo in materia di produzione e vendita di pane rimane per alcuni aspetti indeterminato, tanto da non consentire al consumatore una scelta consapevole e informata.

A tale bisogno vuole venire incontro questa proposta di legge, che tende anche al fine di consentire alle imprese di panificazione di accrescere e valorizzare le peculiarità artigianali delle loro attività e dei loro prodotti. Con la proposta infatti viene garantito un sistema di etichettatura trasparente che, prescrivendo indicazioni chiare e precise sull'origine e sulle modalità di preparazione del prodotto, rende più efficaci le informazioni a disposizione del consumatore, indirizzandolo verso scelte di acquisto consapevoli.

L'art. 1 identifica le finalità della legge, in una doppia opera di informazione al consumatore e di valorizzazione della professionalità artigiana.

L'art. 2 inserisce nel settore le ulteriori definizioni utili a chiarire e completare il quadro delineato dalla legislazione statale vigente.

L'art. 3 disciplina la normativa semplificata per l'autorizzazione all'avvio della nuova attività tramite la segnalazione certificata (SCIA), da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP).

L'art. 4 definisce puntualmente le modalità di vendita necessarie per non trarre in inganno i consumatori.

L'art. 5 delinea la figura obbligatoria del responsabile dell'attività produttiva, a garanzia del rispetto delle regole di buona pratica professionale, dell'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché della qualità del prodotto finito. Allo stesso viene offerta la possibilità di adeguata formazione e costante aggiornamento nell'ambito del sistema regionale di formazione professionale.

L'art. 6 disciplina la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori attraverso il coinvolgimento delle associazioni e degli organismi del settore.

Gli ultimi articoli da 8 a 10 contengono le disposizioni in materia di vigilanza e sanzioni, la norma transitoria per gli esercizi in attività e la dichiarazione di invarianza finanziaria.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Relazione tecnico-finanziaria

La proposta di legge ha carattere regolamentare della materia trattata: di conseguenza, gli articoli che la compongono non hanno rilevanza finanziaria e non comportano l'assunzione di oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede quindi con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione".

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, riconoscendo il ruolo fondamentale della panificazione nel settore delle attività produttive, sostiene e promuove l'attività di produzione e vendita del pane, nella consapevolezza che un prodotto di qualità, frutto del lavoro e dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituisce un patrimonio culturale da tutelare e valorizzare sotto il profilo della sostenibilità sociale, economica, produttiva e ambientale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, in conformità alle disposizioni europee e statali vigenti, promuove in particolare azioni finalizzate allo sviluppo, alla modernizzazione e all'evoluzione tecnologica dell'attività di panificazione, delle imprese operanti nel settore e dei processi produttivi, nonché alla corretta informazione a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2
(Definizioni)

1. Ferme restando le definizioni date dalla normativa statale vigente per il settore, ai fini di questa legge si intende per:

- a) pane: il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano o altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune e altri ingredienti alimentari come spezie o erbe aromatiche, olio di oliva, olio extravergine di oliva, strutto;
- b) impresa di panificazione: il complesso di beni e servizi organizzati dall'imprenditore per la produzione di pane e altri prodotti da forno o assimilati;
- c) impianto di panificazione: l'insieme delle strutture mobili e immobili dell'impresa di panificazione destinate alla produzione di pane, impasti da pane e intermedi di panificazione;
- d) intermedio di panificazione: l'impasto, preformato o non, lievitato o non, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale. È da considerarsi tale l'impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o altri metodi di conservazione che mantengono inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo;
- e) impianto di cottura: l'insieme delle strutture mobili e immobili destinate alla lievitazione e alla cottura di intermedi di panificazione ovvero al completamento di cottura di pane precotto, prodotti in altra sede;
- f) pane conservato: il prodotto che non ha le caratteristiche del pane fresco. Non rientra in tale definizione il pane sottoposto a successivi processi di lavorazione finalizzati all'essiccamento, tostatura e biscottatura del prodotto;
- g) pane essiccato, pane tostato e pane biscottato: il pane sottoposto a successivi processi di essiccamento, di tostatura e di biscottatura.

2. È vietato utilizzare in commercio qualsiasi denominazione che possa indurre in inganno il consumatore.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3

(Esercizio dell'attività)

1. L'apertura di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inoltrare al Comune competente per territorio tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

2. La SCIA è corredata dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva. Se l'impresa possiede più unità operative nelle quali avviene la panificazione, viene indicato un responsabile dell'attività produttiva per ognuna di esse. La variazione dei nominativi è comunicata al Comune competente per territorio.

3. L'attività di panificazione è esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Alle imprese di panificazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4

(Modalità di vendita)

1. Il pane fresco è posto in vendita entro la giornata in cui è stato completato il processo produttivo, in scaffali distinti per tipologia e tra loro separati che devono riportarne la natura con chiare e visibili indicazioni.

2. È vietato utilizzare la denominazione di pane fresco, anche accompagnata da integrazioni o specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano da quelli indicati dalla normativa statale vigente.

3. Il pane conservato è posto in vendita confezionato, in scaffali separati dal pane fresco e contrassegnati dalla relativa dicitura ben visibile, seguita dall'indicazione dello stato e del metodo di conservazione utilizzato, del luogo di origine o di provenienza dell'impasto e del prodotto, della data di produzione, della ragione sociale del produttore, nonché delle eventuali modalità di conservazione e consumo.

4. Il pane essiccato, tostato o biscottato è posto in vendita previo confezionamento con le relative denominazioni.

5. Il prodotto intermedio di panificazione, destinato alla commercializzazione al consumatore finale o all'utilizzatore intermedio per successive lavorazioni, è posto in vendita confezionato e deve riportare sulla confezione le indicazioni previste dalle disposizioni europee e statali, ivi comprese le modalità di conservazione e di utilizzo.

6. L'impresa che provvede alla lievitazione, alla cottura o completamento di cottura ovvero alla sola cottura o completamento di cottura del prodotto di cui al comma 5, è tenuta ad esporre in modo visibile nei propri locali l'avviso che la stessa provvede esclusivamente alle fasi suddette. Il prodotto ottenuto è posto in vendita in scaffali separati dal pane fresco ed eventualmente coincidenti con quelli dedicati al pane conservato, contrassegnati dalla dicitura "pane ottenuto da cottura di impasti" che riporta altresì lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il luogo di origine o di provenienza dell'impasto e del prodotto, la data di produzione e la ragione sociale del produttore.

7. Al processo di completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato e non, si applicano le disposizioni statali vigenti. Nel caso di prodotto surgelato, l'etichetta dovrà riportare anche le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati.

8. Il pane e i prodotti di cui al comma 4 ottenuti dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati, compresi quelli miscelati con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata secondo quanto disposto dalla normativa statale vigente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

9. Se nella produzione del pane sono impiegati altri ingredienti alimentari oltre agli sfarinati di grano o di altri cereali, la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti secondo quanto disposto dalla normativa statale vigente.

10. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, in costruzioni stabili e in negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5

(Responsabile dell'attività produttiva)

1. Il responsabile dell'attività produttiva è colui che sovrintende e coordina la produzione del pane e degli impasti da pane in tutte le sue fasi, garantisce l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché la qualità del prodotto finito e il rispetto delle regole di buona pratica professionale.

2. Il responsabile dell'attività produttiva è individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione nella persona del titolare o di un collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente designato dal legale rappresentante e preferibilmente formato ai sensi dell'articolo 6.

3. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla fase produttiva ovvero la gestione, l'organizzazione e l'attuazione della produzione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6

(Formazione professionale)

1. Per favorire la qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze del mestiere di panificatore la Giunta regionale definisce le linee guida per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori da parte delle associazioni e degli organismi del settore.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 7
(Vigilanza)

1. Ferme restando le funzioni di vigilanza svolte in base alla normativa europea e statale dalle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, nonché dai soggetti competenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di questa legge è esercitata dai Comuni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 8
(Sanzioni)

1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa statale, per le violazioni delle disposizioni di questa legge sono comminate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 2.500,00 a 10.000,00 euro nei casi di omessa presentazione della SCIA;
- b) da 2.500,00 a 10.000,00 euro nei casi di violazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2;
- c) da 1.000,00 a 2.500,00 euro nei casi di mancata indicazione del responsabile dell'attività produttiva;
- d) da 500,00 a 1.500,00 euro nei casi di mancata comunicazione della variazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva.

2. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati e, nei casi di particolare gravità, il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni.

3. Si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto, 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, i panifici attivi comunicano al SUAP il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 10

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

I sottoscritti Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione e Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio

CONSIDERATO

che la legge non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

VISTA

la circolare del Segretario generale prot. 7620 del 14/12/2005, concernente "Indicazioni per la redazione e la predisposizione di atto normativo"

DICHIARANO

che la proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione" non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Attività produttive, lavoro e istruzione

**IL SEGRETARIO
GENERALE**
(Dott.ssa Deborah Giraldi)

Il Dirigente del Servizio
Risorse finanziarie e bilancio
(Maria Di Bonaventura)